

Come non eleggere un Presidente: il caso della Costituzione greca*

di Andrea Gratteri**
(31 gennaio 2015)

1. – Le elezioni anticipate tenutesi in Grecia il 25 gennaio 2015 sono state causate dalla mancata elezione a maggioranza qualificata del Presidente della Repubblica ed hanno determinato un cambio radicale della maggioranza di governo. Il Governo uscente del conservatore Samaras deteneva, sino alle elezioni anticipate, una solida maggioranza politica che ora è stata soppiantata dall'accordo di coalizione fra Syriza, il partito del Primo ministro Tsipras, uscito vincitore dalla competizione elettorale e il partito euroscettico di destra Anel.

Il cambio di maggioranza in Grecia ha attirato l'attenzione di tutta Europa innanzitutto a causa delle diverse soluzioni alla crisi economica e finanziaria del Paese prospettate dal Governo e, in questa sede, induce una riflessione sulle ragioni costituzionali dello scioglimento anticipato di un Parlamento politicamente funzionante.

Nelle democrazie parlamentari è infatti insolito legare una crisi di natura politica all'elezione (o meglio: alla mancata elezione) del Presidente della Repubblica che, invece, dovrebbe rimanere estraneo alle dinamiche politiche attinenti al rapporto fiduciario fra Parlamento e Governo.

Il procedimento di elezione del Presidente della Repubblica è disciplinato dall'art. 32 della Costituzione greca del 1975 secondo cui il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei membri del Parlamento nei primi due scrutini, e dei tre quinti nel terzo scrutinio; in caso di esito negativo, dopo il terzo scrutinio il Parlamento è automaticamente sciolto e il Presidente sarà eletto dal nuovo Parlamento con un procedimento a maggioranze "decrementi": ancora a maggioranza dei tre quinti al quarto scrutinio, a maggioranza assoluta al quinto e con un ultimo e decisivo ballottaggio al sesto scrutinio.

Nelle repubbliche parlamentari l'elezione del Presidente, contrariamente a quanto si potrebbe essere indotti a pensare osservando superficialmente il panorama comparato, è in genere rimessa al corpo elettorale e solo una piccola minoranza di Paesi ricorre a una legittimazione indiretta, in genere da parte del Parlamento o di un collegio in cui la componente parlamentare è integrata da altri "grandi elettori".

In Europa, oltre ad Italia e Grecia, fanno ricorso all'elezione indiretta Germania, Ungheria, Lettonia, Estonia e Albania mentre al di fuori dei confini europei si tratta di un modello quasi sconosciuto e presente, fra gli ordinamenti democratici di maggiore rilievo, solamente in Israele e in India.

Le modalità dell'elezione del Presidente della Repubblica sono direttamente connesse alla sua posizione costituzionale e al rapporto che intrattiene con Governo e Parlamento e, inevitabilmente, risentono del sistema elettorale utilizzato per la formazione dell'assemblea chiamata a sua volta ad eleggerlo: l'adozione di formule maggioritarie potrebbe implicare, in questa fase, una maggiore attenzione alla tutela delle minoranze rispetto a quanto accade con il ricorso a formule di natura proporzionale. Inoltre, la struttura federale o regionale dello Stato incide, in genere, attraverso una qualche forma di coinvolgimento degli enti territoriali.

* Scritto sottoposto a *referee*.

Tutti i sistemi considerati tentano di contemperare, con soluzioni diversificate, le esigenze della tutela della rappresentatività del Presidente della Repubblica con quelle della certezza della sua elezione entro un tempo ragionevole: è però evidente che una maggior rappresentatività richiede maggioranze più elevate che, per loro natura, possono determinare situazioni di stallo istituzionale.

Proprio per questo tutte le Costituzioni (con l'eccezione dell'India dove si ricorre al voto singolo trasferibile combinato con un complesso meccanismo di ponderazione) stabiliscono un procedimento di elezione altamente razionalizzato grazie alla previsione di maggioranze decrescenti, in modo da favorire l'elezione del Presidente da parte del maggior numero possibile di forze politiche. Per evitare veti politici incrociati le Costituzioni ricorrono, prevalentemente, a diverse soluzioni procedurali, in genere alternative fra loro:

- a) il ricorso a uno scrutinio di ballottaggio;
- b) la spoliazione del Parlamento della sua funzione elettiva con la convocazione di un'assemblea *ad hoc*;
- c) lo scioglimento automatico del Parlamento incapace di eleggere il Presidente.

Solo in Italia e in Lettonia è prevista la maggioranza assoluta come minima maggioranza necessaria per l'elezione del Presidente senza alcuna razionalizzazione del procedimento quali la presentazione formale di candidature o un turno di ballottaggio.

Un esempio del primo tipo è dato dalla Legge fondamentale tedesca che, all'art. 54, stabilisce che è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta della Assemblea federale¹. Se tale maggioranza non viene raggiunta nelle prime due votazioni, al terzo scrutinio è eletto chi raccoglie il maggior numero di voti. Si tratta di un procedimento poco selettivo, dove il bilanciamento al predominio della maggioranza di Governo è minimo ed è dato dalla presenza dei rappresentanti dei *Länder* e non dal ricorso a elevate maggioranze qualificate e che in due occasioni ha visto l'elezione del Presidente a maggioranza relativa al terzo scrutinio: Heinemann nel 1969 e Herzog nel 1994. Soluzioni simili sono riscontrabili in Ungheria e in Israele².

La spoliazione del Parlamento, proposta in Italia da Egidio Tosato in Assemblea Costituente³, è adottata dalla Costituzione dell'Estonia che affida l'elezione a

¹ Composta dai membri del *Bundestag* e da un pari numero di membri eletti con criterio proporzionale dalle assemblee legislative dei *Länder*.

² La Costituzione ungherese prevede un primo scrutinio a maggioranza dei due terzi cui segue uno scrutinio di ballottaggio in cui può essere sufficiente la maggioranza relativa (art. 11 Cost.); tuttavia, si deve notare che il consenso più ampio possibile e la massima efficienza sono confusamente perseguiti senza sfumature intermedie.

In Israele, la Legge fondamentale sul Capo dello Stato stabilisce, all'articolo 8, che il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dalla *Knesset*, il Parlamento monocamerale. Dopo i primi due scrutini, a ogni scrutinio successivo è eliminato il candidato meno votato e la maggioranza è calcolata sui voti validi. Pertanto, in ultima istanza, sarà eletto, a maggioranza relativa, il candidato più votato in un turno di ballottaggio conclusivo. Si consideri tuttavia che, nella prassi, il Presidente è eletto quasi sempre al primo scrutinio.

³ La proposta di Tosato prevedeva, dopo i primi tre scrutini a maggioranza dei due terzi, il ricorso all'elezione popolare attraverso un ballottaggio fra i due candidati designati dal Parlamento. In quel contesto l'elezione diretta era immaginata come una sorta di deterrente a uno scontro parlamentare prolungato ed era funzionale all'elezione del Presidente a maggioranza dei due terzi: "È una ipotesi che probabilmente per evidenti ragioni, dirò così, di prudenza parlamentare, non si verificherà mai, e che servirà soltanto a questo: a raggiungere precisamente quello che si vuole, e cioè che i membri delle Camere si mettano d'accordo per scegliere come Presidente una persona che, raccogliendo larghissimi voti ed essendo l'esponente non soltanto di partiti di maggioranza, ma godendo almeno in parte, anche del consenso delle minoranze, possa avere quella

maggioranza dei due terzi al Parlamento, con ballottaggio al terzo scrutinio sempre con questa elevata maggioranza qualificata. Se il ballottaggio non ha successo, l'elezione del Presidente è rimessa a un'assemblea composta dai parlamentari e dai rappresentanti degli enti locali appositamente convocata che al primo scrutinio elegge il Presidente a maggioranza assoluta e al secondo procede eventualmente al ballottaggio fra i due candidati più votati.

La soluzione dello scioglimento automatico prevista dalla Costituzione greca è imitata dalla Costituzione albanese⁴ (e in passato era prevista anche dalla Costituzione turca) e, pur presentando alcuni interessanti spunti diretti a incentivare la ricerca di ampie convergenze, solleva – non da ora – significative perplessità⁵.

Il ricorso ad elezioni anticipate a causa della mancata elezione del Presidente della Repubblica appare uno strumento eccessivamente drastico oltretutto inefficace, in particolare nella versione prevista dalla Costituzione greca.

La Costituzione greca, infatti, consente a una minoranza di blocco dei due quinti dei parlamentari di causare deliberatamente lo scioglimento del Parlamento nell'evidente intento di rovesciare la maggioranza di governo attraverso il voto anticipato. In questo modo l'elezione del Presidente della Repubblica si trasforma, facilmente, in motivo di scontro politico con la sovrapposizione delle dinamiche maggioranza/opposizione tipiche del rapporto fiduciario al rapporto istituzionale che si vorrebbe creare fra Presidente e Parlamento; mentre è proprio la stessa Costituzione ad auspicare un ampliamento del consenso politico che è alla base della sua elezione.

A ciò si aggiunga che la Costituzione greca è l'unica, fra quelle considerate, a prescrivere il ricorso al voto per appello nominale, così rafforzando, almeno potenzialmente, il legame fra il Presidente della Repubblica e la maggioranza parlamentare che lo elegge.

Il procedimento sembra quindi contenere alcuni elementi dissonanti, anche alla luce dell'ulteriore abbassamento del *quorum* necessario per l'elezione dopo lo scioglimento: al sesto scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa.

Lo scioglimento automatico previsto dall'art. 32 ha trovato la sua prima (e sinora unica) applicazione nel 1990 quando, peraltro, la mancata elezione del Presidente della Repubblica al terzo scrutinio si sovrappose ad una crisi politica già in atto e divenne il pretesto utile a consentire le elezioni anticipate (le seconde nell'arco di sei mesi) come desiderato da tutti i principali partiti politici, in precedenza vincolati a sostenere un governo di grande coalizione⁶. Quello scioglimento non fu quindi soltanto la manifestazione di una crisi istituzionale e potrebbe essere qualificato come una sorta di autoscioglimento fondato sulla concorde volontà politica dei principali gruppi parlamentari. Nel 2014-2015 si è quindi presentata una situazione

posizione morale e quell'alto prestigio che gli è indispensabile per svolgere effettivamente la sua altissima funzione", Atti dell'Assemblea Costituente, seduta del 22 ottobre 1947,

⁴ L'articolo 87 della Costituzione albanese stabilisce che il Presidente è eletto dall'Assemblea parlamentare a scrutinio segreto a maggioranza dei 3 quinti nei primi tre scrutini, a maggioranza assoluta nel quarto e a maggioranza assoluta con ballottaggio nel quinto. In caso di esito negativo del quinto scrutinio si ha lo scioglimento automatico dell'Assemblea parlamentare. In Albania lo scioglimento automatico si presenta quindi meno problematico considerata la sua applicazione in caso di mancata elezione a maggioranza assoluta.

⁵ Sul punto, e per una ricostruzione comparatistica più estesa, v. A. Gratteri, *L'elezione indiretta del Presidente della Repubblica*, in F. Rigano (cur.), *La Costituzione in officina*, 2013, 161 ss.

⁶ Sullo scioglimento automatico del 1990 v. N. Barbaroussis, *La fonction régulatrice du Président de la troisième République hellénique*, 2000, 193 ss. che valuta in termini estremamente critici l'operato degli attori politici coinvolti e ritiene che il ricorso alla mancata elezione del Presidente della Repubblica per ottenere lo scioglimento del Parlamento stravolga lo spirito delle disposizioni costituzionali: "l'obiettivo delle norme costituzionali previste dall'art. 32 è quello di eleggere il nuovo Presidente e non il ricorso anticipato alle urne".

inedita che mette a nudo una significativa difficoltà di funzionamento della Costituzione greca che, inopinatamente, aggiunge instabilità istituzionale ad instabilità politica in un sistema che negli ultimi anni ha mostrato parecchi momenti di difficoltà nel garantire la formazione di una maggioranza di governo.

3. – Una complessiva valutazione del procedimento prescritto dall'art. 32 della Costituzione greca richiede un riferimento anche alla funzione di garanzia del Presidente della Repubblica e alla legge elettorale utilizzata per il Parlamento.

Sotto il primo aspetto, nel disegno originario della Costituzione del 1975 il Presidente della Repubblica deteneva formalmente poteri assai incisivi e numerosi suoi atti erano dispensati dalla controfirma ministeriale (fra questi la nomina del Primo ministro e lo scioglimento del Parlamento)⁷; tuttavia, in seguito alla revisione costituzionale del 1986 la sua posizione è stata ricondotta a quella tipica dei Presidenti nelle forme di governo parlamentari classiche⁸, valorizzando la lettera dell'art. 30 della Costituzione secondo cui egli è "arbitro delle istituzioni della Repubblica". Inoltre, proprio in occasione di tale revisione, è stata introdotta la norma relativa allo scrutinio palese, capovolgendo il principio del voto segreto previsto in precedenza.

In secondo luogo, la legge elettorale che, tradizionalmente, è definita *proporzionale rinforzata* si rivela essere nella sua essenza una legge elettorale maggioritaria: la lista che ottiene la maggioranza relativa riceve un premio di cinquanta seggi (sui trecento complessivi) in modo tale che si possa preconstituire una maggioranza assoluta in seno al Parlamento se tale lista ottiene almeno circa il 39 per cento dei voti⁹.

In passato, il sistema politico greco era retto da un marcato bipolarismo con il predominio del partito socialista (Pasok) e del partito conservatore (Nuova democrazia). Negli anni più recenti il Pasok è stato soppiantato, a sinistra, dalla più radicale Syriza e il tasso di frammentazione politica è aumentato al punto da rendere in ogni caso necessario il ricorso ad ampie coalizioni di governo, ad inattese alleanze fra partiti marcatamente di sinistra e di destra, se non addirittura, come è accaduto nel 2012, all'immediato scioglimento del Parlamento neoeletto e allo svolgimento di nuove elezioni nell'impossibilità di garantire la formazione di una maggioranza di governo.

4. – L'elezione del Presidente della Repubblica a scrutinio palese prevista dalla Costituzione greca rappresenta una anomalia assoluta nel panorama comparato ed è riconducibile alla tormentata elezione del Presidente Sartzetakis nel 1985. In quell'occasione, quando ancora la Costituzione (nel suo testo originario) prescriveva l'elezione a voto segreto, il Presidente fu eletto al terzo scrutinio con la maggioranza dei tre quinti dei parlamentari (180 su 300) da parte dei gruppi parlamentari socialisti e comunisti che disponevano nell'insieme di 180 voti esatti all'interno dell'assemblea parlamentare. Al fine di evitare accuse di tradimenti incrociati fra i gruppi, si fece ricorso all'incredibile espediente di utilizzare schede di voto di diversi colori, così minando il principio stesso del voto segreto, e consentendo l'elezione del Presidente

⁷ In proposito v. V. Perifanaki Rotolo, *I poteri del presidente della repubblica nella nuova costituzione greca*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1977, p. 1138 ss.

⁸ Così B. Bernardini d'Arnesano, *La Costituzione greca revisionata*, 2004, p. 30; per un inquadramento completo della posizione costituzionale del Presidente greco v. N. Barbaroussis, *La fonction régulatrice du Président de la troisième République hellénique*, cit., 47 ss.

⁹ Questo dato è approssimativo e varia in funzione dei risultati delle altre liste e del numero di liste che superano la soglia di sbarramento del tre per cento.

con il minimo *quorum* previsto¹⁰. A quell'episodio risale la revisione costituzionale del 1986: una sorta di "resa" per cui il Presidente è ora eletto a scrutinio palese in modo da assicurare in massimo grado la disciplina dei gruppi parlamentari¹¹: la disciplina di partito, da un lato, rende manifesta la maggioranza che elegge il Presidente e, dall'altro, nega il dissenso all'interno dei gruppi.

Inoltre, il procedimento di elezione del Presidente è integrato dal regolamento parlamentare che, all'art. 140, prevede la formale presentazione di candidature da parte dei gruppi parlamentari, in questo modo accentuando ulteriormente il ruolo e la coesione degli stessi, senza che il voto possa essere preceduto da alcun dibattito, a tutela del prestigio della carica¹². Indubbiamente, la formalizzazione delle candidature aggiunge un importante elemento di trasparenza al procedimento, anche se ragionevolmente i suoi effetti positivi sembrano legati ad un'elezione a scrutinio segreto; mentre, in presenza di una votazione palese questo sembra essere un ulteriore elemento di rigidità che conferisce all'intero procedimento di elezione un'impronta fortemente verticistica.

5. – In conclusione: il procedimento di elezione del Presidente della Repubblica previsto dalla Costituzione greca è complessivamente strutturato in termini non del tutto razionali. Come tutte le Costituzioni che affidano la scelta del Capo dello Stato ad una assemblea parlamentare, anche la Costituzione greca tenta di contemperare diverse esigenze. Tuttavia, il tentativo di attenuare le distorsioni maggioritarie portate dalla legge elettorale si scontra con le convenienze politiche dell'opposizione parlamentare, che si vede servita su un piatto d'argento la possibilità di far leva sulla sua posizione di minoranza di blocco nel momento in cui ha la sensazione (eventualmente confortata dai sondaggi d'opinione) di poter prevalere in caso di elezioni anticipate; il tutto nel quadro di un sistema politico significativamente frammentato e incapace di rendere pienamente efficace sul piano della governabilità il premio di maggioranza previsto.

L'arma dello scioglimento automatico dell'assemblea parlamentare incapace di eleggere il Presidente a maggioranza dei tre quinti al terzo scrutinio è tanto drastica quanto inefficace. È vero, come è stato da tempo sottolineato, che la norma ha *un effetto dissuasivo* sul comportamento dei deputati¹³, ma solo nel caso in cui le elezioni siano temute, non nel caso in cui le elezioni siano l'opzione preferenziale dell'opposizione. Opposizione che può immaginare di vincere sia sul fronte del Governo attraverso la conquista della maggioranza del Parlamento sia sul fronte della Presidenza della Repubblica che, al sesto e ultimo scrutinio, vedrà eletto il candidato più votato, anche a maggioranza relativa (art. 32, comma 4, Cost. Grecia). Questa tentazione sembra davvero irresistibile e consente alla minoranza (del 40 per

¹⁰ In proposito v. P.C. Spyropoulos, T.P. Fortsakis, *Constitutional Law in Greece*, 2nd ed., 2013, p. 74; K. Featherstone, *Political parties and democratic consolidation in Greece*, in G. Pridham (ed.), *Securing democracy*, 1990, p. 199.

¹¹ Si noti – curiosamente – quanto ora esplicitamente disposto dal regolamento del Parlamento all'art. 73, comma 2, in merito alle votazioni a scrutinio segreto: "Prima delle operazioni di voto ogni parlamentare riceve un numero sufficiente di schede non votate. Le schede devono essere prive di segni di riconoscimento e di simboli. Un numero sufficiente di schede è collocato presso la cabina elettorale a disposizione dei parlamentari. Nel caso in cui siano utilizzate delle buste per il voto, queste dovranno essere di identica forma e colore e completamente non trasparenti".

¹² Dubbi sulla costituzionalità di tale norma regolamentare sono stati espressi da P.C. Spyropoulos, T.P. Fortsakis, *Constitutional Law in Greece*, cit., 74 secondi cui la Costituzione non consente alcuna limitazione alla libera presentazione di candidature da parte dei singoli parlamentari.

¹³ Così N. Barbaroussis, *La fonction régulatrice du Président de la troisième République hellénique*, cit., 82.

cento più uno) del Parlamento di imporre la convocazione di elezioni anticipate contro la volontà della maggioranza del Parlamento.

È stato anche osservato che le elezioni anticipate causate dalla mancata elezione del Presidente della Repubblica potrebbero trasformarsi in una sorta di elezione diretta del Presidente poiché il candidato Presidente non eletto al terzo scrutinio entrerebbe giocoforza nella campagna elettorale¹⁴. Questa lettura, che in particolari condizioni potrebbe risultare corretta, appare però viziata da un dato di fondo imprescindibile legato alla riforma costituzionale del 1986 e al marcato ridimensionamento dei poteri del Presidente della Repubblica. Anche la campagna elettorale del 2015 sembra dimostrarlo: la posta in gioco è legata alla guida del Governo¹⁵ e quindi alla formazione di una maggioranza parlamentare; mentre la formazione di una maggioranza (qualificata o relativa che sia) che elegge il Presidente della Repubblica è solo una conseguenza degli assetti di potere ridefiniti attraverso il voto del corpo elettorale.

Il neo eletto Parlamento greco è ora chiamato ad eleggere il Presidente della Repubblica nel mese di febbraio del 2015. Senza elaborare previsioni di sorta può essere interessante riportare la notizia secondo cui il partito di maggioranza Syriza sarebbe intenzionato a valutare l'elezione del conservatore Avramopoulos, oggi Commissario europeo¹⁶. Se così dovesse davvero accadere, il farraginoso meccanismo predisposto dalla Costituzione greca si mostrerebbe in tutta la sua inutilità: il Primo ministro Tsipras si farebbe promotore di una sorta di apparente pacificazione istituzionale sotto cui si cela la possibilità di nominare il nuovo Commissario europeo e, al mercato politico di Atene, oggi vale molto di più un Commissario europeo di un Presidente della Repubblica.

Si consideri infine che questo genere di crisi politico-istituzionali sembra destinato a riproporsi ciclicamente anche a causa dello sfalsamento della durata dei mandati: il Parlamento è infatti eletto per quattro anni a fronte dei cinque del mandato presidenziale. Ed è solo un caso che l'incidenza dell'attuale scioglimento automatico sia, in parte, attenuata dall'approssimarsi della scadenza naturale del mandato del Parlamento nel 2016; infatti la stessa situazione potrebbe riproporsi in qualsiasi momento della legislatura. Inevitabilmente l'elezione del Presidente della Repubblica può trasformarsi nell'occasione di una rivincita per i partiti dell'opposizione, soprattutto in un'epoca storica in cui – per ragioni economiche e sociali prima ancora che politiche – raramente i governi in carica godono di grande popolarità. E se, da un lato, le elezioni di *mid-term* possono, fatte le debite proporzioni, essere un fattore positivo nella verifica del consenso e della legittimazione politica di chi governa, dall'altro, la continua sollecitazione di un intervento del corpo elettorale, può molto facilmente contrastare ogni tentativo di riforma politica e sociale diversa da quelle di breve termine, soprattutto in presenza di uno scioglimento automatico.

6. – L'analisi del procedimento di elezione del Presidente della Repubblica in Grecia è, per sommi capi, negli altri ordinamenti democratici che è stata proposta nei paragrafi che precedono può essere di un qualche interesse anche per l'ordinamento costituzionale italiano, sia con riguardo alla discussione *in itinere* della revisione della

¹⁴ In questo senso ancora N. Barbaroussis, *La fonction régulatrice du Président de la troisième République hellénique*, cit., 82.

¹⁵ La forma di governo è addirittura vista da alcuni come eccessivamente sbilanciata in favore del Primo ministro, così P.C. Spyropoulos, T.P. Fortsakis, *Constitutional Law in Greece*, cit., 78.

¹⁶ In proposito v. E. Livini, *Schulz da Tsipras: "Dialogo con la UE"*, in *La Repubblica*, 30 gennaio 2015, 15.

seconda parte della Costituzione sia con riguardo alle regole oggi vigenti per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Sono due in particolare i punti, a mio giudizio, meritevoli di attenzione:

a) la proposta di revisione costituzionale (C. 2613-A) ora all'esame della Camera prevede, nel testo approvato dall'Aula il 26 gennaio 2015, di innovare l'art. 83 Cost. nel senso di rafforzare i *quorum* attualmente previsti richiedendo la maggioranza dei due terzi dei componenti fino al terzo scrutinio, la maggioranza dei tre quinti dei componenti dal quarto scrutinio e la maggioranza dei tre quinti dei votanti dal settimo scrutinio¹⁷.

Innanzitutto colpisce l'elevato numero di scrutini prefigurati dal revisore costituzionale. Tale procedimento a scalare può in effetti avere un effetto di responsabilizzazione dei parlamentari chiamati ad eleggere il Presidente della Repubblica ma può anche, inevitabilmente, avere all'opposto un effetto di delegittimazione sia del Parlamento sia del Presidente eletto agli occhi di un'opinione pubblica sempre più insofferente nei confronti di riti istituzionali vissuti, a torto o a ragione, come inutili appesantimenti¹⁸.

Inoltre si deve sottolineare che il calcolo del *quorum* sul bacino dei votanti consente un potenziale lieve abbassamento del numero dei voti richiesti che si combina, però, con l'attribuzione alla minoranza di un potere di blocco invalicabile con conseguenze eventualmente destabilizzanti sul piano istituzionale. Non è irrilevante notare che in nessuna Costituzione democratica, laddove si ricorre all'elezione indiretta del Capo dello Stato, è previsto un simile potere di blocco. Già oggi, a Costituzione vigente, la maggioranza assoluta necessaria per eleggere il Presidente della Repubblica a partire dal quarto scrutinio è, nel panorama comparato, la più garantista nei confronti delle opposizioni (in compagnia della Costituzione della Lettonia); se dovesse essere approvata la riforma costituzionale all'esame della Camera saremmo di fronte a un *unicum* capace di scavalcare quanto a imprevedibilità degli esiti la stessa Costituzione greca;

b) la tutela del voto segreto in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica dovrebbe essere tutelata in massimo grado. Senza sorridere troppo delle schede colorate di cui raccontano le cronache elettorali greche, si possono ricordare in particolare due forme di violazione di tale segreto: l'astensione alla "bersagliera" e l'indicazione del candidato votato nelle tante varianti e abbreviazioni possibili del nome e del cognome.

Nei confronti di chi vuol dimostrare al suo gruppo parlamentare (e al suo elettorato) di essersi astenuto attraversano di corsa la cabina predisposta per il voto (alla "bersagliera" appunto) è difficile immaginare forme di contrasto, che sarebbero comunque facilmente eludibili con la meno appariscente non partecipazione al voto¹⁹.

¹⁷ Il testo approvato è il frutto dell'emendamento Rosato 21.202 che ha leggermente abbreviato il procedimento a maggioranze decrescenti proposto dalla Commissione Affari costituzionali che, nel testo del 13 dicembre 2014, prevedeva l'abbassamento alla maggioranza dei tre quinti dei componenti al quinto scrutinio e ai tre quinti dei votanti dal nono.

¹⁸ La questione era ben nota all'Assemblea Costituente che limitò a tre gli scrutini a maggioranza dei due terzi; vi fu anche chi, come il socialista Nobili, propose di rendere sufficiente sin dal primo scrutinio la maggioranza assoluta proprio per non menomare il prestigio del Presidente eletto, cfr. G.F. Ciaurro, *Il procedimento per l'elezione del Presidente della Repubblica*, in *Nuovi studi politici*, 1971, 5-6, 182.

¹⁹ Si noti, tuttavia, che i due comportamenti non sono equivalenti nel caso in cui la maggioranza sia calcolata sui soli votanti: infatti, la mancata partecipazione al voto avrebbe la conseguenza di favorire l'abbassamento della soglia richiesta per l'elezione.

Viceversa il tentativo dei gruppi parlamentari di controllare il voto imponendo ai propri membri di rendersi riconoscibili (ad esempio invertendo nome e cognome, utilizzando solo l'iniziale del nome ecc.) potrebbe essere facilmente contrastato attraverso il semplice ricorso a schede prestampate con spazi appositi riservati al nome e al cognome del candidato. Innovazione che potrebbe essere ragionevolmente disposta direttamente dal Presidente del Parlamento in seduta comune²⁰ e che, oltre a garantire appieno la segretezza del voto dei parlamentari²¹, eviterebbe al Presidente dell'assemblea di doversi fare latore della fedeltà dei singoli parlamentari al gruppo di appartenenza al momento della pubblica lettura delle schede secondo un prassi ora ribadita dalla Presidente Boldrini in occasione dell'elezione presidenziale del gennaio 2015²².

** Ricercatore di Diritto pubblico comparato nell'Università di Teramo

²⁰ In proposito è rilevante il precedente del Presidente del Parlamento in seduta comune Scalfaro che in occasione della seduta del 17 maggio 1992 ha stabilito le modalità con cui le schede di voto devono essere timbrate e siglate dal Segretario generale della Camera proprio a tutela della segretezza e della libertà del voto, cfr. V. Di Ciolo, L. Ciaurro, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, 1994, 595 s.

²¹ Sul ruolo fondamentale del voto segreto in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica v. L. Elia, *Una formula equivoca: l'elezione indiretta del Presidente della Repubblica*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1530 ss.

²² In particolare, in nome della trasparenza della manifestazione di volontà dell'elettore, non è stata accolta la richiesta presentata all'ufficio di presidenza congiunto di Camera e Senato dei senatori Malan e Cioffi di dare lettura del solo cognome senza citare nome, iniziale e titoli per evitare la riconoscibilità del voto.